



**COMUNE DI MASSA**

**REGOLAMENTO  
DI POLIZIA URBANA**

**LA CITTÀ E I DIRITTI**

LO STATUTO PER I CITTADINI  
Approvato con delibera consiliare n. del

## **INDICE**

### **TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1	FINALITA'	pag. 5
Articolo 2	FUNZIONI DI POLIZIA URBANA	pag. 5
Articolo 3	ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI	pag. 5
Articolo 4	IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	pag. 6

### **TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Articolo 5	SPAZI E AREE PUBBLICHE	pag. 6
Articolo 6	LUMINARIE	pag. 6
Articolo 7	ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI	pag. 7
Articolo 8	ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO	pag. 7

### **TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Articolo 9	MARCIAPIEDI E PORTICI	pag. 8
Articolo 10	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE	pag. 8
Articolo 11	OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI	pag. 9
Articolo 12	PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO	pag. 9
Articolo 13	NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO	pag. 9
Articolo 14	SGOMBERO NEVE	pag. 10
Articolo 15	RAMI E SIEPI	pag. 10
Articolo 16	PULIZIA FOSSATI	pag. 11
Articolo 17	PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI	pag. 11
Articolo 18	PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI	pag. 11
Articolo 19	ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI	pag. 11

### **TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

Articolo 20	RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI	pag. 12
Articolo 21	OGGETTI MOBILI	pag. 12
Articolo 22	OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO	pag. 12
Articolo 23	ACCENSIONE DI FUOCHI	pag. 12

Articolo 24	UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI	pag. 13
Articolo 25	ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE	pag. 13
Articolo 26	BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI	pag. 14
Articolo 27	USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO	pag. 14
Articolo 28	USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE"	pag. 14
Articolo 29	DEPOSITI ESTERNI	pag. 14
Articolo 30	SOSTA 0 FERMATA DI VEICOLI A MOTORE	pag. 15

#### **TITOLO 5 : ANIMALI**

Articolo 31	ANIMALI DI AFFEZIONE	pag. 15
Articolo 32	CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI	pag. 15
Articolo 33	CANI	pag. 16
Articolo 34	DETEZIONE DI ANIMALI DA REDDITO 0 AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	pag. 17

#### **TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA**

Articolo 35	ERBORISTERIE	pag. 17
Articolo 36	VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO	pag. 17
Articolo 37	ATTIVITA' MISTE	pag. 18
Articolo 38	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	pag. 18
Articolo 39	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGIME DELLE AREE	pag. 19
Articolo 40	ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE MODALITA' DI SVOLGIMENTO	pag. 19
Articolo 41	OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI	pag. 20
Articolo 42	ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI AUMENTI 0 BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO	pag. 20
Articolo 43	INTERVENTI PER CONTRASTARE L'ABUSO DI ALCOL DA PARTE DI MINORENNI	pag. 20
Articolo 44	TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO	pag. 21

#### **TITOLO 7 : VARIE**

Articolo 45	RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA	pag. 21
Articolo 46	ACCATTONAGGIO	pag. 22
Articolo 47	ARTISTI DI STRADA	pag. 22

Articolo 48	DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO	pag. 22
Articolo 49	BAGNI	pag. 23
Articolo 50	CONTRASSEGNI DEL COMUNE	pag. 23
Articolo 51	TURBATIVA AL DECORO E ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	pag. 23

#### **TITOLO 8 : SANZIONI**

Articolo 52	SANZIONI AMMINISTRATIVE	pag. 23
-------------	-------------------------	---------

#### **TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 53	ABROGAZIONI DI NORME	pag. 24
Articolo 54	ENTRATA IN VIGORE	pag. 24
Articolo 55	NORMA FINALE	pag. 24

## **TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Finalità**

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità con i principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della cittadinanza al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, favorendo il consolidarsi diffuso e sentito dell'appartenenza ad una comunità.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Articolo 2**

#### **Funzioni di Polizia Urbana**

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.Lgs.n. 112/98 ed in conformità a quanto previsto dalla L.R.T. 3 aprile 2006, n. 12 e s.m.i..

### **Articolo 3**

#### **Accertamento delle violazioni**

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco, in forza degli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i dirigenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo il dettato dell'art. 107 comma 5° dello stesso Decreto, possono emanare, mediante pubblici avvisi, le disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana. I Dirigenti possono altresì rilasciare autorizzazioni temporanee in deroga alle norme del presente Regolamento, previo parere degli Uffici e Servizi di volta in volta interessati. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dai funzionari ed agenti di cui al comma 1).

### **Articolo 4**

#### **Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale, entro gli importi minimo e massimo previsti dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come determinate al successivo art. 52.

## **TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 5**

#### **Spazi ed aree pubbliche**

1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

### **Articolo 6**

#### **Luminarie**

1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto la prescritta licenza dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

### **Articolo 7**

### **Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

### **Articolo 8**

#### **Atti vietati su suolo pubblico**

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
  - a) lavare i veicoli;
  - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
  - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
  - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
  - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
  - f) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
  - g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
  - h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
  - i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
- 2) E' fatto divieto su aree pubbliche o soggette a uso pubblico, di consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di ogni genere. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi e nelle aree concesse per il plateatico ai pubblici esercizi nonché nelle aree immediatamente adiacenti, durante

l'orario di apertura.

3) E' vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico o aperto al pubblico con rifiuti od altri oggetti di qualsiasi specie comprese le gomme da masticare ed i mozziconi di sigaretta.

### **TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI E AREE PUBBLICHE**

#### **Articolo 9**

##### **Marciapiedi e portici**

1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte i quali (ne) hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

#### **Articolo 10**

##### **Manutenzione degli edifici e delle aree**

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, pozzi neri, ecc.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in *cortili* posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8) Al fine di garantire la continuità degli esercizi commerciali nelle aree identificate come

Centri Commerciali Naturali, qualora si determini in tali aree una temporanea chiusura dell'attività commerciale, il proprietario del locale momentaneamente vuoto e provvisto di vetrina che si affaccia sulla pubblica via, ovvero chiunque ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, dovrà provvedere - entro 30 giorni dal verificarsi della chiusura e in ogni caso entro il termine eventualmente stabilito dall'Amministrazione a seguito di accertamento dell'avvenuta chiusura - ad inserire adeguata tamponatura antistante la chiusura del serramento, secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 11**

##### **Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

#### **Articolo 12**

##### **Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano**

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

#### **Articolo 13**

##### **Nettezza del suolo e dell'abitato**

1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3) 3)I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

#### **Articolo 14**

##### **Sgombero neve**

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

#### **Articolo 15**

##### **Rami e siepi**

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2) Si possono ammettere sporgenze di rami secondo le disposizioni del Nuovo Codice della Strada ed in conformità a quanto previsto nel "Regolamento del Patrimonio Verde Pubblico e Privato" del Comune di Massa.

3) I rami e comunque i residui delle potature e dello sfalcio devono essere rimossi e

debitamente smaltiti mediante smaltimento differenziato dei rifiuti vegetali, previo appuntamento con il Gestore del servizio. E' ammesso lo smaltimento mediante combustione controllata dell'ammasso, previa domanda al Sindaco e successiva autorizzazione di valenza annuale, che sarà comunque sospesa durante il periodo dal 15 maggio al 15 ottobre.

#### **Articolo 16**

##### **Pulizia fossati**

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 marzo e per il periodo autunnale entro il 30 ottobre.

#### **Articolo 17**

##### **Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

#### **Articolo 18**

##### **Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali**

- 1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita; sono altresì tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori anche non derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

#### **Articolo 19**

##### **Esposizione di panni e tappeti**

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

#### **TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

## **Articolo 20**

### **Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

## **Articolo 21**

### **Oggetti mobili**

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

## **Articolo 22**

### **Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

## **Articolo 23**

### **Accensioni di fuochi**

1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, salvo quanto previsto al precedente art. 15, comma 3) e l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.

2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 mt. dai luoghi indicati dall'art. 59 del TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree

private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

#### **Articolo 24**

##### **Utilizzo di strumenti musicali**

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, **comma 2)**, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24.00 alle ore 7.00, salvo vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Dalle ore 24.00 alle ore 07.00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

#### **Articolo 25**

##### **Attività produttive ed edilizie rumorose**

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 dicembre dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il sabato e prefestivi; per il periodo dal 1 luglio al 31 agosto dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 20.00 dei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il sabato ed i prefestivi.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è ammesso l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili nel rispetto della normativa vigente.
- 5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco.

La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea, salvo interventi urgenti ed imprevisi debitamente motivati.

## **Articolo 26**

### **Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali**

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24.00 e fino alle ore 08.00 del giorno successivo.

## **Articolo 27**

### **Uso dei dispositivi antifurto**

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a due minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

## **Articolo 28**

### **Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine"**

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, e/o antigrandine ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

## **Articolo 29**

### **Depositi esterni**

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

### **Articolo 30**

#### **Sosta o fermata di veicoli a motore**

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

## **TITOLO 5 : ANIMALI**

### **Articolo 31**

#### **Animali di affezione**

1) Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso. Il responsabile di un animale ha l'obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le necessità. In particolare il responsabile deve assicurare all'animale cibo ed acqua di tipo ed in quantità conveniente e con periodicità adeguata; garantirne l'equilibrio fisico mediante adeguate possibilità di movimento; salvaguardarne l'equilibrio comportamentale e psicologico evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia; adottare misure idonee a prevenire l'allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno; assicurare all'animale un ricovero idoneo e pulito.

2) I proprietari o possessori di animali di affezione devono garantire l'adeguato e costante controllo dell'animale affinché questi non arrechi in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

3) Per quanto non espressamente previsto nel presente TITOLO si rinvia alla normativa vigente ed in particolare a quanto disciplinato dalla L.R.T. n. 59/2009 .

### **Articolo 32**

#### **Custodia e tutela degli animali**

1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

a. consentire che gli animali sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezione solide del cane;

b. effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

c. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;

d. lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

2) Con apposita Ordinanza del Sindaco potranno essere determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

### **Articolo 33**

#### **Cani**

1) Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi nonché alle spiagge, salvo diversa comunicazione da parte dei concessionari; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali.

2) E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

3) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.

4) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

5) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

6) Nel comune è istituita l'anagrafe del cane che viene gestita dalla Azienda USL, tramite le competenti strutture organizzative.

7) Il responsabile del cane provvede, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione ed alla identificazione dello stesso all'anagrafe canina.

8) Il responsabile del cane segnala per iscritto all'azienda USL:

a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento;

b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza, entro trenta giorni da quando il fatto si è verificato.

9) Il responsabile del cane provvede all'identificazione elettronica del cane, effettuata con microchip da un medico veterinario ai sensi dell'articolo 25 comma 2 della L.R.T. n. 59/2009, contestualmente all'iscrizione presso l'anagrafe canina.

### **Articolo 34**

#### **Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato**

1) L'allevamento di animali da reddito o autoconsumo è di massima vietato nelle zone residenziali/commerciali/direzionali. In deroga potrà essere consentito su aree private

scoperte previo parere favorevole da parte dei competenti uffici comunali e del servizio veterinari dell'Azienda sanitaria locale. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.

2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

## **TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA**

### **Articolo 35**

#### **Erboristerie**

1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa.

4) In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla Legge 99/1931.

5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni vigenti in materia.

### **Articolo 36**

#### **Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato**

1) L'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

L'attività di vendita di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato è soggetta alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 1 ° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 e del regolamento (CE) n. 853/2004.

2) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito, ai sensi del Decreto Legge 223/2006, il consumo immediato dei prodotti di gastronomia, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. Pertanto, è vietato:

a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;

b) effettuare servizio di somministrazione assistita.

3) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

4) Chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo

abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 , è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla legge Regione Toscana n. 28/2005 e alla chiusura dell'esercizio.

### **Articolo 37**

#### **Attività miste**

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

### **Articolo 38**

#### **Commercio in forma itinerante su aree pubbliche**

- 1) L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a previa segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della normativa vigente.

L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.

Nel territorio toscano l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla legge R.T. n. 28/2005.

- 2) La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 abilita anche:
  - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
  - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
  - c) alla partecipazione alle fiere.
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
  - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
  - b) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
  - c) è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
  - d) è vietata la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze non inferiori a 50 metri degli ingressi cimiteriali.
- 4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte

di editori, distributori ed edicolanti.

**L'indicazione delle strade ed aree su cui è vietato il commercio itinerante è disciplinata con specifiche ordinanze sindacali.**

**Articolo 39**

**Commercio su aree pubbliche regime delle aree**

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, i produttori agricoli e gli artigiani che svolgono attività dimostrativa sul posto con riferimento ai beni venduti possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2) L'attività di vendita è consentita per un totale di 12 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare i 32 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
- 3) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

**Articolo 40**

**Attività di vendita in forma itinerante modalità di svolgimento**

- 1) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 2) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 3) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
- 4) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
- 5) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 6) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 7) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

**Articolo 41**

**Occupazioni per esposizione di merci**

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

2) I generi alimentari possono essere collocati all'esterno solo se:

- a) sollevati da terra ad una altezza non inferiore a 50 cm
- b) protetti lateralmente e in alto
- c) lontani dal traffico veicolare o comunque opportunamente protetti.

a) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

b) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento COSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Articolo 42**

##### **Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio**

1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.

2) Qualora l'attività di cui al comma 1 ) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento COSAP.

3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).

4) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

#### **Articolo 43**

##### **Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni**

1) Salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e nelle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, nei circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, sono vietati la somministrazione, la vendita, la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche, anche diluite, di qualsiasi gradazione ai minori di anni 16. Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.

2) Ai sensi dell'art. 49, c. 3 della L.R.T. n. 28/2005 è vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

3) E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere

esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche.

4) Se le violazioni di cui ai commi 1) e 2) sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, in caso di recidiva il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

#### **Articolo 44**

##### **Targhetta dell'amministratore di condominio**

1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

#### **TITOLO 7: VARIE**

#### **Articolo 45**

##### **Raccolte di materiali e vendite di beneficenza**

1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.

2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.

5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

#### **Articolo 46**

##### **Accattonaggio**

1) Salvo che il fatto non costituisca reato, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico e comunque nelle zone adiacenti ad ospedali, luoghi di cura, nonché alle altre strutture sa-

nitare e socio sanitarie pubbliche o private, nei parcheggi pubblici e di uso pubblico adiacenti a strutture commerciali è vietato porre in essere comportamenti insistenti finalizzati a chiedere denaro o altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi, precisandosi che rientrano in tale illecita condotta tutte le richieste di denaro e le prestazioni offerte in cambio, rivolte a conducenti e passanti, comunque siano motivate o si voglia giustificarle, ivi compreso il rendersi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse in cambio di denaro.

#### **Articolo 47**

##### **Artisti di strada**

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento C.O.S.A.P..

#### **Articolo 48**

##### **Divieto di campeggio libero**

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

#### **Articolo 49**

##### **Bagni**

- 1) Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

- 2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
- 3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

#### **Articolo 50**

##### **Contrassegni del Comune**

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, manifestazioni ed eventi, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

#### **Articolo 51**

##### **Turbativa al decoro e alla circolazione stradale**

1. Nel territorio comunale è fatto divieto in luogo pubblico, aperto al pubblico o visibile al pubblico:
  - a) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali dietro corrispettivo consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo, ovvero nel mostrare nudità;
  - b) di richiedere informazioni finalizzate a concordare prestazioni sessuali da soggetti che pongano in essere i comportamenti di cui al precedente punto a);
  - c) per i conducenti di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di richiedere informazioni dirette ad acquisire prestazioni sessuali da soggetti che pongano in essere i comportamenti di cui al precedente punto a).
2. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce causa di esclusione della responsabilità amministrativa per la violazione del presente articolo l'accertata situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di chi esercita l'attività di meretricio per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di persone dedite al lenocinio.

### **TITOLO 8 : SANZIONI**

#### **Articolo 52**

##### **Sanzioni amministrative**

- 1) Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni al Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..
- 2) Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981.
- 3) La Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981, così come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 23/05/2008, n. 92, aggiunto dalla

legge di conversione n. 125 del 24/07/2008, in deroga alle disposizioni vigenti, richiamate dal comma 2, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1).

4) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

5) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

6) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 5, si provvede d'ufficio, in danno, all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

## **TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 53**

#### **Abrogazioni di norme**

Il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato in data 24/06/1935 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

Sono altresì abrogate tutte le norme regolamentari e le ordinanze sindacali in contrasto con il presente Regolamento.

### **Articolo 54**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento di Polizia Urbana, che si compone di n. 55 articoli, entra in vigore il \_\_\_\_\_.

### **Articolo 55**

#### **Norma finale**

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.